

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 156 DEL 24.09.2019

OGGETTO: Servizio Manutenzione, Assistenza Tecnica E Conduzione Impianti: Elettrico, Antintrusione, Videosorveglianza, Antincendio, Fonia e Dati C.C.I.A.A. DI VITERBO 01/01/2019 – 31/12/2021 – SMART CIG Z1B25DE49C – RISOLUZIONE CONTRATTO.

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 117/366 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2019 nonché il successivo atto n. 119/372 del 25/07/2019 con cui è stato approvato l'aggiornamento al Bilancio preventivo 2019;

Vista la Delibera della Giunta camerale n. 10.60 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2019;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell'8.01.2019 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2019 ai Dirigenti

*Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;*

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all'”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016, nella sua versione aggiornata a seguito del **Decreto correttivo n. 56 del 19/4/2017**;

Visto l'art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Visto l'art. 29, D.Lgs. 50/2016;

Visto il proprio precedente provvedimento **n.206 del 27/12/2018** con cui è stato disposto di affidare - *ai sensi dell'artt. 36 comma 2 lett. a) e 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.* - - a mezzo di TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA - **alla ditta G. & G. S.r.l. semplificata P** Via Igino Garbini 124/A - 01100 VITERBO - **C.F./P.I.:** 02177470560 - PEC: G.E.G.SRLS@PEC.IT - il “*Servizio Manutenzione, Assistenza Tecnica E Conduzione Impianti: Elettrico, Antintrusione, Videosorveglianza, Antincendio, Fonia e Dati C.C.I.A.A. DI VITERBO 01/01/2019 – 31/12/2021 – SMART CIG Z1B25DE49C*” ad un CANONE ANNUO di € **6.763,51 + IVA** (di cui € 545,632 + IVA per oneri della sicurezza ed €5.541,575 +IVA per costi della manodopera) ed un conseguente importo complessivo **TRIENNALE di € 20.290,53 + IVA** (di cui € 1.636,896 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso) **con previsione di pagamento trimestrale posticipato;**

Preso atto che per tale affidamento, la ditta **G. & G. S.r.l.** – con nota prot. cciaa n. 19923 del 19/12/19, a suo tempo, aveva dichiarato, a mezzo di DGUE, la volontà di non voler far ricorso al Subappalto;

Preso atto che in data **10/07/2019** perveniva via PEC alla Camera la Dichiarazione del Sig. Felice Testa - acquisita al **prot. n. 9309** - agli atti istruttori - con la quale lo stesso affermava di aver effettuato a favore della società **G. & G. Srl** le attività relative al contratto di manutenzione in argomento, citando n. 3 fatture (n. 3 del 28.01.2019 di € 182,50 + IVA e n. 10 del 29.05.2019 di € 707,50 + IVA) emesse dallo stesso Testa nei confronti della **G. & G. Srl** che non risulterebbero saldate; il Sig. Testa dichiara infine “cessato il rapporto con la Soc. “G & G SRLS”, relativo al contratto di manutenzione”;

Considerato che la Camera di commercio, con nota **prot. n. 9343 del 10/07/2019** - agli atti istruttori – ha tempestivamente invitato la soc. **G.& G. Srl** – aggiudicataria del servizio di manutenzione - a voler fornire con ogni urgenza, delucidazioni in merito a quanto dichiarato dal Sig. Testa Felice;

Preso atto che, con nota acquisita al **prot. n. 9697 del 18/07/2019** - agli atti istruttori - la ditta **G. & G. Srl** (in persona del Legale Rappresentante Sig.ra Alessandra Meloni) ha dichiarato alla Camera di aver stipulato, con il Sig. Felice Testa, un contratto di subappalto, in data successiva all'affidamento e relativamente al servizio affidato dalla Camera (contratto allegato alla nota medesima) per le ragioni di seguito riepilogate:

- prima di partecipare alla procedura di affidamento del servizio di manutenzione in oggetto, il Sig. Felice Testa aveva chiesto alla G&G di voler essere assunto come dipendente con contratto a chiamata, per poi, in corso di esecuzione, iniziare a tergiversare e prendere tempo, pur collaborando, tanto da indurre la G&G a

ritenere, erroneamente, opportuna la stipula di un contratto di subappalto, che avesse potuto giustificare la presenza ed il lavoro del Sig. Testa;

Preso atto che dalla dichiarazione della G.&G, prot. n. 9697, si desume anche quanto segue.:

- 1) il contratto di subappalto non è più in essere (*come dichiarato anche dallo stesso Testa*)
- 2) il non aver onorato le fatture del Sig. Testa deriva da una serie di anomalie, disguidi e danni dallo stesso causati in sede di esecuzione degli interventi con rinvio alla liquidazione per differenza ad avvenuta quantificazione dei danni;

Preso atto che in data 18/09/19 perveniva alla Camera la nota PEC dell'Avv. Emanuele Marselli - acquisita al **prot. 12008 del 19/9/19** ed agli atti istruttori – che, su incarico della ditta G.& G. Srl, in riscontro alla citata richiesta di chiarimenti camerale - prot. n. 9343 del 10/07/2019 - precisava che:...” *il contratto di subappalto redatto con il Sig. Testa, è stato sottoscritto esclusivamente al fine di regolarizzare la posizione di quest'ultimo che, senza alcuna ragione, ha rifiutato la sottoscrizione del contratto di lavoro precedentemente concordato*”

– aggiungendo poi, che, attualmente la società sua assistita “ha definito ogni rapporto con la ditta Testa Felice e per l'esecuzione del servizio di manutenzione in oggetto si avvale esclusivamente di propri dipendenti.”

Preso atto di quanto previsto **dall'art. 105 , comma 4**, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a norma del quale *"I soggetti affidatari dei contrattiOMISSIS..... possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante"*;

Preso atto di quanto previsto **dall'art. 21 Legge 646 del 13/09/1982** nella versione coordinata con le modifiche apportate dal D.L. 113/2018 - il cui primo capoverso di seguito si riporta:

“Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.”

Visto l'art. 80 comma 5 lette c) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Valutata la necessità di dover **risolvere** - con effetto dalla data del presente provvedimento - **il contratto** in essere con la ditta G. & G. Srl per il servizio di manutenzione in oggetto essendo venuto meno, per quanto sopra esposto, il rapporto fiduciario;

Ritenuto necessario **richiedere alla stessa la tempestiva riconsegna delle chiavi di accesso alla sede camerale** consegnate a gennaio del corrente anno, in sede di avvio del servizio;

Visto l'art. 213 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - che espressamente prevede:

“L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.”;

Preso atto della necessità di dover procedere, con ogni tempestività, a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla risoluzione del contratto oltre all'urgenza di dover la procedura per l'individuazione di un nuovo operatore a cui affidare il servizio di manutenzione in argomento;

Ritenuto ragionevolmente ipotizzabile il dover tener conto di eventuali esigenze manutentive degli impianti camerale - elettrico, antintrusione, videosorveglianza, antincendio, fonia e dati - che dovessero manifestarsi nel periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto manutentivo con la G.&G. e la formalizzazione dell'affidamento ad un nuovo operatore economico;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 108 comma 5, che prevede, in caso di risoluzione del contratto, che l'appaltatore abbia diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.”;

Preso atto che per il Servizio Manutenzione – **SMART CIG Z1B25DE49C** *(alla luce dell'art.3 del Capitolato generale (costituente documento contrattuale accettato e condiviso dalla G.& G.) ed in coerenza con quanto disposto con il citato provvedimento di affidamento n. 206 del 27/12/18)* **è previsto il pagamento con cadenza trimestrale posticipata** ;

Preso atto che la Camera ha già liquidato la fattura n.22 del 24/04/19 di € 1.690,86+ IVA emessa dalla G.&G. per servizio di manutenzione - SMART CIG Z1B25DE49C svolto nel periodo gennaio - marzo 2019;

Preso atto che per ragioni di opportunità è stata volutamente sospesa la liquidazione della fattura n. 33 del 9/07/2019 – di € 1.690,86+ IVA – per un Totale € 2.062.8492, emessa dalla G.&G. per servizio svolto nel periodo aprile - maggio giugno 2019 al fine di poter contabilizzare le eventuali spese della Camera potrebbe sostenere per eventuali interventi di manutenzione nel periodo di vacanza contrattuale;

Preso atto di quanto previsto nell'art. **15 del Capitolato generale** per il Servizio di manutenzione in argomento – **Risoluzione** - che prevede, in capo alla Camera la facoltà, previa comunicazione di diffida - **di applicare, a suo insindacabile giudizio una penale** nel

caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario il servizio non sia conforme – anche in ordine alle tempistiche - a quanto preventivato e/o alle esigenze camerali – penale che, *ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016*, sarà determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Ritenuto opportuno, ed anche legittimo, in relazione al disagio causato dal sottaciuto subappalto, chiedere alla G.&G. srl l'emissione di una Nota di Credito per l'annullamento della citata fattura n. 33 del 9/074/19 per € **1.690,86 + IVA** – **a titolo di penale ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016** - corrispondente all'8,33% dell'ammontare netto contrattuale complessivo triennale di € 20.290,53+IVA;

Di ritenere che tale penale possa compensare il danno e le spese per gli interventi di manutenzione nel periodo di vacanza contrattuale;

Vista l'istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

DETERMINA

Di **disporre - con effetto dalla data del presente provvedimento** – *a norma del combinato disposto dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 21 legge 646/1982 nella versione coordinata con le modifiche apportate dal D.L. 113/2018* - la **Risoluzione del contratto relativo al “Servizio Manutenzione, Assistenza Tecnica E Conduzione Impianti: Elettrico, Antintrusione, Videosorveglianza, Antincendio, Fonia e Dati C.C.I.A.A. DI VITERBO 01/01/2019 – 31/12/2021 – SMART CIG Z1B25DE49C** in essere con la **G. & G. S.r.l. semplificata C.F./P.I.: 02177470560** ;

Di disporre l'applicazione di una penale, per il disagio causato dal sottaciuto subappalto ed a titolo di rimborso delle spese che la Camera potrebbe sostenere nel periodo di vacanza contrattuale **quantificando la stessa - ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - nell'importo della Fattura n. 33 del 9/074/19 di € 1.690,86 + IVA (e corrispondente all'8,33% dell'ammontare netto contrattuale complessivo triennale di € 20.290,53+IVA).**

Di prevedere, ai fini dell'assolvimento della penale, che la ditta provveda alla tempestiva emissione di una **Nota di Credito per l'annullamento della citata fattura n. 33/2019.**

Di dare mandato al Responsabile del procedimento di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti e connessi alla risoluzione in argomento sulla base della normativa vigente in materia di appalti come richiamato in premessa;

Di rinviare ad un ulteriore provvedimento – da adottare con ogni tempestività - l'avvio della procedura per l'individuazione di un nuovo operatore economico che possa proseguire nel servizio di manutenzione **SMART CIG Z1B25DE49C fino al 31/12/2021;**

Di ritenere sufficiente - ai fini dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - la pubblicazione del presente provvedimento solo sul sito camerale sezione Trasparenza — alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che, nel far richiamo al Comunicato del Presidente del 17



marzo 2015, di cui al punto 7, ha fornito indicazione in tal senso per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."